## OBIETTIVO <u>SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO</u> DELLA SOCIETA' (A CONTROLLO PUBBLICO CONGIUNTO DEL COMUNE DI RIMINI) ANTHEA S.R.L.

Ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti<sup>1</sup>, alla "società a controllo pubblico conglunto" (come definita dalle disposizioni di legge vigenti<sup>2</sup>) "Anthea s.r.l." è assegnato, con decorrenza dal 2025 e fino a nuove diverse disposizioni di legge e/o dei soci pubblici che congiuntamente esercitano il controllo sulla società, il seguente obiettivo sul complesso delle rispettive "spese di funzionamento": per ciascun esercizio, a consuntivo, l'incidenza percentuale del "complesso delle spese di funzionamento" [da intendersi come il totale dei "costi della produzione" - voce "B" - del "conto economico" inserito nel bilancio di esercizio (con esclusione di quelli relativi alle c.d. "prestazioni extra-canone", dei costi per "ammortamenti e svalutazioni" e dei canoni di leasing), ciascuno al netto del rispettivo incremento imputabile all'inflazione<sup>4</sup> e con i "costi per il personale" assunti al netto dei costi delle categorie protette e degli automatismi contrattuali] sul "valore della produzione", non dovrà superare l'analoga incidenza annua media aritmetica percentuale (delle medesime "spese", rispetto al "valore della produzione") degli ultimi tre bilanci di esercizio precedenti, approvati all'inizio del medesimo esercizio.

Nei propri bilanci di esercizio (a consuntivo, a partire da quello dell'anno 2021) la società dovrà dimostrare numericamente, in apposito documento che componga il bilancio (a titolo esemplificativo la nota integrativa) o lo corredi (a titolo esemplificativo, non esaustivo, la relazione sulla gestione), l'avvenuto rispetto del suddetto obiettivo.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Si tratta, attualmente, dell'articolo 19, comma 5, del D.Lgs.19.08.2016, n.175,

Si tratta, attualmente, dell'articolo 2, comma 1, lettera "m" del D.Lgs. 19.08.2016, n.175.

Il contenuto delle voci del conto economico va considerato prendendo a riferimento l'apposito documento emesso dall'O.L.C. (Organismo Italiano di Contabilità) (attualmente trattasi dell'O.L.C. n.12 - "composizione e schemi del bilancio d'esercizio").

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Per "inflazione" si intende qui la variazione positiva dell'indice F.O.I. rilevata dall'Istat nel periodo intercorrente tra dicembre del primo anno del triennio di riferimento e dicembre di ciascuno degli altri tre anni qui considerati.

Da considerarsi al netto delle "poste rettificative degli ammortamenti" (a titolo esemplificativo, non esaustivo, i "contributi in conto impianti", qualora contabilizzati con il metodo dei "risconti passivi") eventualmente presenti.

A titolo esemplificativo, non esaustivo, per l'anno 2025 l'incidenza in questione non dovrà superare l'incidenza annua media aritmetica percentuale del triennio 2023, 2022 e 2021 (dato che all'01/01/ 2025 il bilancio dell'esercizio 2024 non sarà ancora stato approvato).